



**REGIONE CALABRIA**

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE  
(ATERP CALABRIA)**

Deliberazione n. 139 del 5 giugno 2025 del Registro ATERP Regionale

Oggetto: Approvazione accordo individuale per la prestazione in lavoro agile – Dipendente omissis.

la deliberazione si compone di n. \_\_\_\_ pagine compreso il frontespizio e di n. \_\_\_\_ allegati

L'anno 2025, il giorno 5 del mese di Giugno il Commissario Straordinario dell'ATERP Regionale, Avv. Grazia Maria Carmela Iannini, nominata con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.37 del 5 maggio 2025, presso la Sede legale dell'Azienda, ha adottato la seguente delibera, in merito all'argomento indicato in oggetto.

SERVIZIO FINANZIARIO, RAGIONERIA e RISORSE UMANE

Ufficio Gestione Risorse Umane – Relazioni Sindacali – Contabilità del Personale – Previdenza /Assistenza

Il Dirigente del Servizio - Ufficio Gestione Risorse Umane propongono al Commissario Straordinario dell'ATERP Calabria l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico - procedurale

Il Dirigente del Servizio  
f.to dott. Pasquale Cannatelli

Il Direttore Amministrativo

Esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'ATERP Calabria.

Il Direttore Amministrativo  
f.to dott. Pasquale Cannatelli

**Il Commissario Straordinario dell'Aterp Calabria**

**PREMESSO**

- **che** con la Legge Regionale n. 24/2013 è stata disciplinata all' art. 7 l'istituzione dell'Aterp Calabria per accorpamento delle ATERP Provinciali di cui alla L.R. n. 27/96;
- **che** con D.G.R. n. 66 del 02.03.2016 è stato definitivamente approvato lo Statuto dell'ATERP Calabria con efficacia dal giorno della sua approvazione da parte della Giunta Regionale;
- **che** con D.P.G.R. n. 99 del 09/05/2016 è stata istituita l'Aterp Calabria quale Azienda unica regionale con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR n. 27/96;
- **che** nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016, istitutivo dell'Azienda Regionale, è espressamente previsto, per come richiamato dalla legge regionale n. 24/2013 che l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti presso le estinte Aterp provinciali, alla data dell'incorporazione, con effetti civilistici e fiscali retrodatati al 01 gennaio 2016;
- **che** con deliberazione n. 1 del 16/05/2016 il Commissario Straordinario ha adottato lo Statuto dell'Aterp Calabria;
- **che** con decreto n. 37 del 5.05.2025 l'Avv. Grazia Maria Carmela Iannini, è stato nominato Commissario Straordinario dell'Aterp Calabria;
- **che** con decreto del Commissario Straordinario n. 24 del 24/01/2024 sono stati conferiti ad interim gli incarichi, di direttore Amministrativo e di direttore Tecnico dell'Aterp Calabria rispettivamente al dott. Pasquale Cannatelli e all' ing. Giuseppe Raffele;
- **che** in data 22.10.2024 il dipendente omissis ha avanzato richiesta di avvalersi della modalità di lavoro agile in quanto invalido civile con percentuale dell'80%;
- **che** lo stesso ha allegato il verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'Handicap del Centro Medico Legale INPS di omissis che ha riconosciuto il dipendente omissis "portatore di handicap, ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, in situazione di gravità (comma 3 art. 3)", non revisionabile;

- **che** il lavoro agile trova la prima regolamentazione nell'ordinamento con la Legge 22 maggio 2017 n. 81: "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", all'interno del quale viene definito come "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilito mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa" (art. 18);
- **che** tale nuova modalità di lavoro si è inserita nel processo di innovazione dell'organizzazione del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla necessità di prevenire il contagio ne è derivato un deciso incremento del ricorso al lavoro agile che nei mesi della massima allerta sanitaria è stato definito come modalità ordinaria della prestazione lavorativa ( art.87 del DL 18/2020);
- **che** il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021, che disciplina il rientro al lavoro in presenza di tutti i dipendenti della PA all'art. 1 comma 3 prevede che nelle more della definizione degli istituti connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell'ambito del PIAO, il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e l'accesso a tale modalità, ove consentito dalla legislazione vigente, potrà essere autorizzato esclusivamente nel rispetto tra l'altro delle seguenti condizioni:
  - . assicurazione della piena erogazione ai servizi resi agli utenti;
  - . piattaforma digitale o un cloud o comunque strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
  - . fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
  - . accordo individuale di cui all'art. 18 comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81, che deve definire almeno: 1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile; 2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità; 3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della prestazione lavorativa in modalità agile;
- **che** il D.M. 29/12/2023 ha affidato ai dirigenti della Pubblica Amministrazione la discrezionalità nella concessione del lavoro agile;
- **che** lo stesso consente al dirigente responsabile di individuare le misure organizzative necessarie attraverso gli accordi individuali per la "salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni di rischio per la salute" attraverso lo svolgimento della prestazione in modalità agile, con priorità alle richieste presentate da alcune categorie di soggetti più bisognosi di tutela;

## CONSIDERATO

- che, dalla documentazione allegata, il dipendente omissis è un "portatore di handicap, ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, in situazione di gravità (comma 3 art. 3)";
- che si rende necessario tutelare la salute del lavoratore disabile;
- che per come stabilito dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14, art.9, comma 4 ter il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l'assegnazione a diversa mansione;
- che lo stesso ha dichiarato di possedere una connessione fibra ottica presso il proprio domicilio;
- che al dipendente verranno assegnati dal Dirigente Responsabile di appartenenza degli obiettivi sui quali riferirà, con periodicità mensile, con le modalità dallo stesso individuate e che verranno trasmesse al Servizio Risorse Umane;

## DATO ATTO

- **che** il ricorso alla modalità di lavoro agile avviene sulla base di un accordo individuale definito per iscritto, approvato con la presente deliberazione;
- **che** il ricorso al lavoro agile può essere disposto senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze dell'Ente;

## **DATO ATTO ALTRESI'**

**che** con gli artt. 63-67 del CCNL Funzioni locali 2019/2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022 sono stati disciplinati i principi generali del lavoro agile nonché importanti aspetti quali quelli relativi ai criteri di accesso, agli elementi essenziali dell'accordo individuale, all'articolazione della prestazione in modalità agile, al diritto alla disconnessione ed alla formazione dei lavoratori in modalità agile;

## **RITENUTO**

nelle more dell'approvazione del Regolamento sul lavoro agile, di poter concedere lo svolgimento della prestazione in lavoro agile al dipendente suddetto;

## **VISTI**

- l'art. 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021, che ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione;
- l'art. 14 comma 1 della legge 7/08/2015 n. 124 deleghe al Governo in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche che dispone: "2 In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15% dei dipendenti, ove lo richiedano";
- gli articoli dal 18 al 23 della Legge 22 maggio 2017 n. 81, relativi alle modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato in regime di lavoro agile;
- il CCNL comparto Funzioni locali 2019/2021;
- la richiesta del 22 ottobre 2024 del dipendente omissis di avvalersi della modalità del lavoro agile;
- il verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'Handicap del Centro Medico Legale INPS di omissis;
- Il D.M. 29/12/2023;

## **DELIBERA**

Per i motivi in premessa specificati, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di concedere al dipendente omissis l'accesso al lavoro agile dal **16 giugno 2025 al 30.12.2025** per n. 3 giorni settimanali, individuati nel lunedì, mercoledì e venerdì;
- di approvare lo schema contrattuale allegato alla presente;
- di sottoscrivere con il dipendente omissis l'accordo individuale per la prestazione di lavoro agile;
- di stabilire che la prestazione dovrà essere svolta secondo le condizioni generali convenute nell'accordo individuale allegato alla presente deliberazione;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato, al Dirigente del Servizio di appartenenza nonché al Servizio Risorse Umane per i successivi adempimenti di competenza;
- di dare atto che la presente delibera non comporta impegni di spesa sul bilancio dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale.

**Il Commissario Straordinario**  
**f.to Avv. Grazia Maria Carmela Iannini**

## SI ATTESTA

- **che** la presente Deliberazione è stata pubblicata sull' Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 05.06.2025 -

Catanzaro, 5 giugno 2025.

Per la Segreteria della Direzione Generale  
f.to dott. Stefano Lamacchia